



COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO
PROVINCIA DI AGRIGENTO

COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Num. 041 del Registro - Seduta del giorno 27.12.2021

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, comma 1 lettera a) D.Lgs 267/2000 e s.m.i. PARI AD € 5.750,49 RIPARTITO SECONDO LE RISPETTIVE QUOTE DI PERTINENZA IN FAVORE DEGLI ATTORI A SEGUITO DELLA SENTENZA N. 1880/2020 REG. N. 809/2016 REP. 2005/2020 del 18/12/2020 PER IL PAGAMENTO DEL PREZZO DEL TERRENO IN C.DA CORRAO A SEGUITO DI PROCEDURA ESPROPRIATIVA AL FINE DI REALIZZARE UN AMBULATORIO PER CONTO DELL'EX U.S.L. N. 1 DI AGRIGENTO005.

L'anno duemilaventuno, il giorno ventisette del mese di dicembre, alle ore 20,30, in SANT'ANGELO MUXARO.

A seguito di regolare invito diramato ai sensi dell'art.48 dell'O.L.P.R.S. 29.10.1955, n°6 modificato dalla L.R. 48/91, si è riunito oggi in sessione straordinaria e pubblica il Consiglio Comunale, nelle persone dei Sigg.:

1) LETO DARIA	Presente
2) LETO GIUSEPPE AURELIO	Presente
3) BONANNO GIORDANA	Presente
4) MARINO FRANCESCO	Presente
5) MILIOTO GAETANO	Presente
6) GRECO ELISABETTA	Presente
7) ADAMO KRIZIA GIUSEPPINA	Assente
8) SARTORIO CAMILLO	Assente
9) ZAMBUTO FABRIZIA	Assente
10) CACI ALFONSO	Assente

Assume la presidenza il Sig. LETO GIUSEPPE AURELIO, Presidente, con la partecipazione del Segretario Comunale Dott. MICHELE GIUFFRIDA.

Constatata la presenza di n° 06 Consiglieri su 10 assegnati a questo Comune, si è riconosciuto a termine dell'art. 30 della L.R. n° 9 del 21.03.1986, essere legale il numero degli intervenuti per potere deliberare sulla proposta sopra indicata;

Si dà atto che è presente alla seduta il Sindaco Dott. Angelo Tirrito;

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: Marino, Milioto e Greco.

Il Presidente illustra la proposta posta al 4) punto dell'O.d.G.;

- Al termine invita i Consiglieri Comunali ad intervenire sull'argomento;
- Accertato che nessuno chiede di intervenire, il Presidente mette ai voti la proposta per alzata di mano;

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la proposta presentata dal Responsabile del Settore II che viene allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore II sulla regolarità tecnica;
- Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria sulla regolarità contabile;
- Dato atto che i pareri di cui sopra sono stati espressi ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della Legge 8.6.1990, n°142 per come recepita dalla Legge Regionale dell'11.12.1991, n°48;
- Dato atto che sulla proposta è stato espresso parere favorevole da parte del Revisore dei Conti Dott. Sergio Speranza;
- Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
- Dato atto che la proposta che si mette a votazione è conforme a quella per la quale sono stati espressi i pareri sopra richiamati;

Con voti n° 06 favorevoli, n° 0 contrari e n°0 astenuti espressi in forma palese

DELIBERA

- 1) **DI FARE PROPRIA** la parte motiva dell'allegata proposta presentata dal Responsabile del Settore II ed assistita dai prescritti pareri ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge 08.06.1990, n°142 per come recepita dalla Legge Regionale dell'11.12.1991, n° 48, inerente l'oggetto;
- 2) **DI RICONOSCERE** la legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. a) Del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. **IN FAVORE DEGLI ATTORI A SEGUITO DELLA SENTENZA N. 1880/2020 REG. N. 809/2016 REP. 2005/2020 DEL 18.12.2020 PER IL PAGAMENTO DEL PREZZO DEL TERRENO IN.C.DA CORRAO A SEGUITO DI PROCEDURA ESPROPRIATIVA AL FINE DI REALIZZARE UN AMBULATORIO PER CONTO DELL'EX U.S.L. N.1 DI AGRIGENTO** per l'importo complessivo di € 5.750,49 ripartito secondo le rispettive quote di pertinenza, meglio di seguito quantificate, unitamente alle coordinate bancarie di ciascun assistito:
 - Sig. Eraldo Tuttolomondo, IT56F0306904668100000019 € 958,33
 - Sig.ra Maria Luisa Mondello, IT58G0200804667000005220810 €958,33

- Sig.ra Patrizia Mondello, IT58F03211010010CA015670234 €958,33
- Sig.ra Irene Chiappisi, IT06O0306983170100000001572 €479,16
- Sig. Giuseppe Chiappisi IT19G0306983170100000001732 €479,16
- Sig. Angelo Trapani IT72I0306904632100000015036 € 639,06
- Sig. Alfonso Trapani, IT88Y0200804667000300576963 €639,06
- Sig.ra Giuseppina Trapani IT13L0306904632100000015053 €639,06

- 3) **DI IMPUTARE** la spesa complessiva di €. 5.750,49 come da prospetto sotto indicato:
€ 5.750,49 sul cap. 670 intitolato “Spese per: Liti, Arbitraggi, Contenziosi, riconoscimento debiti, Transazioni, Consulenza e Registrazione sentenze”; del bilancio 2021/2023 esercizio 2021 che è stata impinguata della somma necessaria mediante prelevamento dal cap.671 denominato “fondo rischi passività potenziali” giusta deliberazione di G.M. n. 62 del 09.12.2021

A questo punto si procede alla votazione sull'immediata esecutività della presente deliberazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Sentita la proposta del Presidente;
- Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Con voti n° 06 favorevoli, n° 0 contrari e n° 0 astenuti espressi in forma palese

D E L I B E R A

- 1) Dichiarare la presente deliberazione **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.**



COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO
PROVINCIA DI AGRIGENTO

Via Pizzo Corvo n. 33 - 92020 Sant'Angelo Muxaro

C.F. 80003030840 - P.I. 01328370844

tel. 0922/919506 fax 0922/919805 - 0922/919628

E Mail: info@santangelomuxaro.gov.it - PEC: comune@pec.santangelomuxaro.gov.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE

Proposta da: Ing. Domenico Fiorentini
Ufficio di Competenza: Ufficio Tecnico
Parere regolarità tecnica: Ing. Domenico Fiorentini
Parere di regolarità contabile: Rag. Calogero Zuccarello

OGGETTO	RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, comma 1 lett. a) D.Lgs. 267/2000 e.s.m.i. PARI AD € 5.750,49 RIPARTITO SECONDO LE RISPETTIVE QUOTE DI PERTINENZA IN FAVORE DEGLI ATTORI A SEGUITO DELLA SENTENZA N. 1880/2020 REG. N. 809/2016 REP. 2005/2020 DEL 18.12.2020 PER IL PAGAMENTO DEL PREZZO DEL TERRENO IN.C.DA CORRAO A SEGUITO DI PROCEDURA ESPROPRIATIVA AL FINE DI REALIZZARE UN AMBULATORIO PER CONTO DELL'EX U.S.L. N.1 DI AGRIGENTO
---------	---

Allegati alla proposta:

- **SENTENZA N. 1880/2020 REG. N. 809/2016 REP. 2005/2020 DEL 18.12.2020**

Premesso che

- **Con** atto di citazione notificato il 28 gennaio 2008, Minnella Carmela (cui nelle more del giudizio sono subentrati Tuttolomondo Eraldo, Chiappisi Giuseppe e Chiappisi Irene), Minnella Immacolata, Mondello Maria Luisa e Mondello Patrizia agirono innanzi al Tribunale di Palermo nei confronti dell'Assessorato Regionale alla Sanità, dell'Azienda U.S.L.n. 1 di Palermo e del Comune di Sant'Angelo Muxaro, onde ottenerne la condanna al pagamento del prezzo del terreno meglio descritto in atti, sito in c.da Corrao, per il quale il Comune predetto aveva intrapreso una procedura espropriativa, al fine di ivi realizzare un ambulatorio per conto della ex U.S.L. n. 11 di Agrigento.
- **Instaurato** il contraddittorio, l'Assessorato convenuto eccepì sia il proprio difetto di legittimazione passiva, rilevando che eventuali pretese avrebbero dovuto farsi valere nei confronti della Gestione Liquidatoria della ex U.S.L.n. 11, sia la prescrizione del diritto fatto valere dalle attrici, e contestò, nel merito, l'infondatezza della domanda.
- **Il Comune** eccepì il proprio difetto di legittimazione passiva, poiché le opere pubbliche erano state realizzate dall'Azienda U.S.L.; dedusse il difetto di giurisdizione del giudice ordinario; rilevò l'inammissibilità della domanda delle attrici, sostenendo che avrebbe dovuto essere proposta nelle forme dell'opposizione alla stima innanzi alla Corte di Appello, e ne contestò, nel merito, la fondatezza; in via subordinata, chiese di essere manlevato dall'A.S.P., in caso di soccombenza.
- **L'Azienda U.S.L. n. 1** di Agrigento eccepì il difetto di legittimazione di agire delle attrici e il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto estranea ai debiti della soppressa U.S.L., e dedusse, anch'essa, la legittimazione della Gestione Stralcio o Liquidatoria della ex U.S.L.n. 11;
- **Dato atto** che al fine di evitare, il verificarsi di ulteriori conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento delle spettanze di cui alla **SENTENZA N. 1880/2020 REG. N. 809/2016 REP. 2005/2020 DEL 18.12.2020**, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'Ente;

- **Che** l'art. 194 del TUEL prevede che:
 1. Con delibera consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
 - a) sentenze esecutive,
 - b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti di statuto, convenzione e atti costitutivi, perché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
 - c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
 - d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
 - e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191, nei limiti di accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;
- **Che** il debito fuori bilancio rappresenta un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme contabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali;
- **Dato Atto** che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:
 - Della certezza, cioè che esista effettivamente un' obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente,
 - Della liquidità, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
 - Della esigibilità cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione,
- **Considerato** che la fattispecie sopra descritta rientra nelle previsioni del succitato articolo;
- **Dato atto** che la spesa di cui sopra è stata effettivamente e proficuamente utilizzata per l'attuazione dei fini di cui l'Ente è predisposto;
- **Ritenuto** di dover procedere senza indugio al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio della somma;
- **Ritenuto** che sussistono i motivi per dichiarare la presente, immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2 L.R. 44/1991;
- **Vista la SENTENZA 1880/2020 REG. N. 809/2016 REP. 2005/2020 DEL 18.12.2020** che si allega, da parte della Corte d'Appello di Palermo che ha rigettato l'appello da noi proposto, confermando sostanzialmente le statuizioni del giudizio di primo grado Avverso siffatto capo della sentenza non sembra sussistere uno specifico interesse a ricorrere del Comune di Sant'Angelo Muxaro, atteso che il dichiarato difetto di legittimazione dell'ASP non ha comportato alcuna modifica o lesione nella posizione sostanziale del Comune medesimo, rimasto comunque obbligato in solido, e non in via esclusiva, a corrispondere agli attori l'importo stabilito dal Giudice di *prima cure*, pertanto la disamina della motivazione della sentenza come sopra resa non consente di ravvisare l'opportunità e la convenienza di un eventuale ricorso in Cassazione, pertanto occorre riconoscere il debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. a) per l'importo complessivo di € 5.750,49 che sarà ripartito secondo le rispettive quote di pertinenza, meglio di seguito quantificate, unitamente alle coordinate bancarie di ciascun assistito:
 - - Sig. Eraldo Tuttolomondo, IT56F0306904668100000019 € 958,33
 - - Sig.ra Maria Luisa Mondello, IT58G0200804667000005220810 €958,33
 - - Sig.ra Patrizia Mondello, IT58F03211010010CA015670234 €958,33
 - - Sig.ra Irene Chiappisi, IT06O0306983170100000001572 €479,16
 - - Sig. Giuseppe Chiappisi IT19G0306983170100000001732 €479,16
 - - Sig. Angelo Trapani IT72I0306904632100000015036 € 639,06
 - - Sig. Alfonso Trapani, IT88Y0200804667000300576963 €639,06
 - - Sig.ra Giuseppina Trapani IT13L0306904632100000015053 €639,06
- **Dato atto** che La presente deliberazione è stata sottoposta all'esame dell'Organo di Revisione che ha espresso parere favorevole;

RICHIAMATI :

- lo Statuto del Comune;
- il D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale, nonché l'art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013 e s.m.i.;
- l'art.191 comma 1 e 4, art.194 comma 1e 2 del Testo Unico Decr. Legisl. 267 del 2000;

per le ragioni specificate in premessa

PROPONE

- 1) **Il riconoscimento** della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. a) Del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. **IN FAVORE DEGLI ATTORI A SEGUITO DELLA SENTENZA N. 1880/2020 REG. N. 809/2016 REP. 2005/2020 DEL 18.12.2020 PER IL PAGAMENTO DEL PREZZO DEL TERRENO IN.C.DA CORRAO A SEGUITO DI PROCEDURA ESPROPRIATIVA AL FINE DI REALIZZARE UN AMBULATORIO PER CONTO DELL'EX U.S.L. N.1 DI AGRIGENTO** per l'importo complessivo di € 5.750,49 ripartito secondo le rispettive quote di pertinenza, meglio di seguito quantificate, unitamente alle coordinate bancarie di ciascun assistito:
 - Sig. Eraldo Tuttolomondo, IT56F0306904668100000019 € 958,33
 - Sig.ra Maria Luisa Mondello, IT58G0200804667000005220810 €958,33
 - Sig.ra Patrizia Mondello, IT58F03211010010CA015670234 €958,33
 - Sig.ra Irene Chiappisi, IT06O0306983170100000001572 €479,16
 - Sig. Giuseppe Chiappisi IT19G0306983170100000001732 €479,16
 - Sig. Angelo Trapani IT72I0306904632100000015036 € 639,06
 - Sig. Alfonso Trapani, IT88Y0200804667000300576963 €639,06
 - Sig.ra Giuseppina Trapani IT13L0306904632100000015053 €639,06

- 2) **Di imputare** la spesa complessiva di €. 5.750,49 come da prospetto sotto indicato: € 5.750,49 sul cap. 670 intitolato "Spese per: Liti, Arbitraggi, Contenziosi, riconoscimento debiti, Transazioni, Consulenza e Registrazione sentenze"; del bilancio 2021/2023 esercizio 2021 che è stata impinguata della somma necessaria mediante prelevamento dal cap.671 denominato "fondo rischi passività potenziali" giusta deliberazione di G.M. n. 62 del 09.12.2021

- 3) **Di dichiarare** la presente proposta di deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma L.R. 44/1991;

Il Responsabile del Settore II
Tecnico – Patrimonio-
Attività Produttive e Polizia Municipale
(Ing. Domenico Fiorentini)





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO

La Corte d'Appello di Palermo – Sezione Prima Civile – riunita in Camera di Consiglio e composta dai sig. magistrati:

- | | |
|-------------------------------|-------------|
| 1) Dott. Antonio Novara | Presidente |
| 2) Dott. Antonino Di Pisa | Consigliere |
| 3) Dott. Maria Letizia Barone | Consigliere |

dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nelle cause civili iscritte ai numeri n.809/2016 e n. 2427/2016 del R.G. di questa Corte di Appello, promosse in questo grado di giudizio

da:

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO, in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dall'Avv. Mario Mangiapane;

APPELLANTE

COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, assistito e difeso dall'avv. Francesco Buscagli e dall'avv. Eva Faraci;

APPELLANTE

CONTRO

TUTTOLOMONDO ERALDO, CHIAPPISI GIUSEPPE, CHIAPPISI IRENE, MINNELLA IMMACOLATA, MONDELLO MARIA LUISA, MONDELLO PATRIZIA, assistiti e difesi dall'avv. Sergio Tringali;

APPELLATI

ASSESSORATO ALLA SANITA' DELLA REGIONE SICILIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, assistito e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, ope legis;

APPELLATO

CONCLUSIONI:

l'A.S.P. di Agrigento:

Piaccia alla Corte di Appello di Palermo:



dichiarare il difetto di legittimazione attiva degli attori, e, per l'effetto, rigettarne le domande;
dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'A.S.P. n. 1 di Agrigento, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, e, per l'effetto, rigettare le domande attoree proposte nei confronti dell'appellante.

COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO

Voglia l'Ecc.ma Corte di appello di Palermo:

ritenere e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice Amministrativo da individuarsi nel Tribunale Amministrativo Territorialmente competente;

ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Comune di Sant'Angelo Muxaro;

ritenere e dichiarare inammissibili, improcedibili e infondate in fatto e in diritto poiché prescritte le domande azionate degli attori con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado e, conseguentemente, rigettarle;

accogliere l'appello proposto dall'A.S.P. di Agrigento nella parte in cui al punto 1.1. delle conclusioni chiede di dichiarare il difetto di legittimazione attiva degli attori del giudizio di primo grado oggi appellati e per l'effetto rigettarne le domande;

rigettare l'appello proposto dall'A.S.P. di Agrigento nella parte in cui al punto 1.2. delle conclusioni chiede di dichiarare il difetto di legittimazione dell'A.S.P. n. 1 di Agrigento in persona del legale rappresentante pro tempore e per l'effetto rigettare le domande attoree nei suoi confronti.

ASSESSORATO ALLA SALUTE

Voglia la Corte di Appello:

respingere l'avverso gravame nei confronti del comparente assessorato dichiarandone la carenza di legittimazione passiva.

Vinte le spese.

TUTTOLOMONDO ERALDO, CHIAPPISI GIUSEPPE, CHIAPPISI IRENE, MINNELLA IMMACOLATA, MONDELLO MARIA LUISA, MONDELLO PATRIZIA

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello:

dichiarare l'appello del Comune inammissibile e, in ogni caso, infondato nel merito;

respingere l'appello proposto dall'A.S.P., perché infondato.

Con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio.

IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto di citazione notificato il 28 gennaio 2008, Minnella Carmela (cui nelle more del giudizio sono subentrati Tuttolomondo Eraldo, Chiappisi Giuseppe e Chiappisi Irene), Minnella Immacolata, Mondello Maria Luisa e Mondello Patrizia agirono innanzi al Tribunale di Palermo nei confronti dell'Assessorato Regionale alla Sanità, dell'Azienda U.S.L. n. 1 di Palermo e del Comune di Sant'Angelo Muxaro, onde ottenerne la condanna al pagamento del prezzo del terreno meglio descritto in atti, sito in c.da Corrao, per il quale il Comune predetto aveva intrapreso una procedura



espropriativa, al fine di ivi realizzare un ambulatorio per conto della ex U.S.L. n. 11 di Agrigento.

Instaurato il contraddittorio, l'Assessorato convenuto eccepì sia il proprio difetto di legittimazione passiva, rilevando che eventuali pretese avrebbero dovuto farsi valere nei confronti della Gestione Liquidatoria della ex U.S.L. n. 11, sia la prescrizione del diritto fatto valere dalle attrici, e contestò, nel merito, l'infondatezza della domanda.

Il Comune eccepì il proprio difetto di legittimazione passiva, poiché le opere pubbliche erano state realizzate dall'Azienda U.S.L.; dedusse il difetto di giurisdizione del giudice ordinario; rilevò l'inammissibilità della domanda delle attrici, sostenendo che avrebbe dovuto essere proposta nelle forme dell'opposizione alla stima innanzi alla Corte di Appello, e ne contestò, nel merito, la fondatezza; in via subordinata, chiese di essere manlevato dall'A.S.P., in caso di soccombenza.

L'Azienda U.S.L. n. 1 di Agrigento eccepì il difetto di legittimazione di agire delle attrici e il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto estranea ai debiti della soppressa U.S.L., e dedusse, anch'essa, la legittimazione della Gestione Stralcio o Liquidatoria della ex U.S.L. n. 11.

Istruita la causa mediante c.t.u., con sentenza dei giorni 16 luglio - 13 ottobre 2015, il Tribunale adito dispose come segue:

"dichiara la carenza di legittimazione passiva dell'Assessorato Regionale alla Sanità, in persona dell'Assessore pro tempore, nel presente giudizio;

dichiara la legittimazione passiva, nel presente giudizio dell'A.S.P. Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento (già A.U.S.L. n. 1 di Agrigento), in persona del Direttore pro tempore, nonché del Comune di Sant'Angelo Muxaro, in persona del Sindaco pro tempore;

rigetta, perché infondata, l'eccezione di difetto di giurisdizione del Tribunale di Palermo adito, in favore del Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo, avanzata dal Comune di Sant'Angelo Muxaro, in persona del Sindaco pro tempore;

condanna l'A.S.P. Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento (già A..U.S.L. n. 1 di Agrigento), in persona del Direttore pro tempore, nonché il Comune di Sant'Angelo Muxaro, in persona del Sindaco pro tempore, in solido fra loro, al pagamento di euro 134.167,52 (centotrentaquattromilacentosessantasette/52), a titolo di indennità di esproprio, rivalutazione, risarcimento danni e interessi, calcolati dal 18 febbraio 1993 sino al 28 luglio 2014 (data del deposito dell'elaborato integrativo alla C.T.U.), oltre rivalutazione e interessi maturandi sino alla data dell'effettivo soddisfo;

rigetta, perché infondata, la richiesta di risarcimento avanzata dal Comune di Sant'Angelo, in persona del Sindaco pro tempore, nei riguardi dell'A.S.P. - Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento (già A.U.S.L. n. 1 di Agrigento), in persona del Direttore pro tempore;

Compensa integralmente le spese di lite tra le parti".

*

Con citazione notificata il 12 aprile 2016, l'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, nelle more succeduta alla Azienda U.S.L., ha impugnato la decisione per due motivi.



Con il primo, ha ribadito la carenza di prova circa la legittimazione ad agire delle attrici in primo grado, non avendo le stesse dimostrato di essere proprietarie del bene espropriato; con il secondo, ha dedotto l'erroneità della decisione, nella parte in cui aveva ritenuto la successione delle nuove Aziende Sanitarie Locali alle sopresse U.S.L., e ha, conseguentemente, reiterato l'eccezione di difetto della propria legittimazione passiva.

Instaurato il contraddittorio, l'Assessorato alla Sanità della Regione Siciliana (già Assessorato alla Salute) ha rinnovato le difese già esposte in primo grado.

Tuttolomondo Eraldo, Chiappisi Giuseppe, Chiappisi Irene, Minnella Immacolata, Mondello Maria Luisa e Mondello Patrizia, eccepita la nullità dell'atto di appello sotto il profilo che la citazione in giudizio non indicava alcun destinatario, ne hanno contestato, nel merito, la fondatezza.

Il Comune di Sant'Angelo Muxaro, costituitosi con comparsa depositata il 4 ottobre 2016, ha ribadito l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'A.G.O. e il proprio difetto di legittimazione passiva, e ha aderito al primo motivo dell'appello proposto dall'A.S.P., chiedendo, invece, il rigetto del secondo.

Con citazione notificata il 12 novembre 2016, il Comune di Sant'Angelo Muxaro ha proposto separato appello principale avverso la sentenza per tre motivi.

Con il primo, si è doluto che il Tribunale avesse affermato la propria giurisdizione; con il secondo ha ribadito la propria estraneità alle pretese avanzate dal Tuttolomondo, dai Chiappisi, dalla Minnella e dalle Mondello; con l'ultimo, ha rilevato l'eccessività dell'importo liquidato dal primo giudice in favore degli appellati.

Instaurato il contraddittorio, l'Assessorato alla Sanità della Regione Siciliana (già Assessorato alla Salute), anche in questo giudizio, ha ribadito le difese svolte in primo grado, mentre il Tuttolomondo e consorti hanno eccepito l'inammissibilità dell'appello, evidenziandone la tardività, e l'A.S.P. ha trascritto integralmente il precedente proprio atto di appello, insistendovi.

**

Tanto premesso, in primo luogo, va respinta l'eccezione di nullità dell'appello proposto dall'A.S.P., che gli appellati Tuttolomondo e consorti hanno sollevato, per la ragione che non sarebbero state indicate le parti citate in giudizio.

Da una mera lettura dell'atto è, infatti, evidente quali soggetti siano stati evocati in appello e ne è prova che tutti si sono costituiti in giudizio.

Si tratta, in altri termini, di una mera irregolarità, che è rimasta sanata dalla costituzione delle parti appellate.

È, invece, fondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposto dal Comune.

L'art. 333 c.p.c. stabilisce che *"le parti alle quali sono state fatte le notificazioni previste negli articoli precedenti debbono proporre, a pena di decadenza, le loro impugnazioni in via incidentale nello stesso processo"*.

Secondo la Suprema Corte, il principio che la prima impugnazione dà vita al processo nel



quale debbono confluire le eventuali impugnazioni di altri soccombenti, sicché l'appello principale successivo ad altro appello si converte in appello incidentale, è principio generale e comporta l'inammissibilità dell'impugnazione posteriore ogni qualvolta non siano rispettati i termini di cui all'art. 343 c.p.c. (in ultimo, Cass. n. 3830/2020).

Nel caso di specie, il Comune di Sant'Angelo Muxaro, dopo aver ricevuto il 6 aprile 2016 la notifica della citazione in appello da parte dell'A.S.P. per l'udienza del 30 settembre 2016, si è costituito in detto giudizio dall'A.S.P. solo il 5 ottobre 2016 e ha, quindi, proposto separata impugnazione con atto notificato il 12 novembre 2016 e.

L'appello proposto dal Comune sia in via principale che in via incidentale deve essere, di conseguenza, dichiarato inammissibile.

Sempre in via preliminare va, poi, dato atto che la decisione del Tribunale è passata in giudicato anche nella parte in cui ha ritenuto il difetto di legittimazione passiva dell'Assessorato, non essendo stata sul punto oggetto di censura.

Venendo ora all'esame dell'appello proposto dall'A.S.P., deve essere trattato in via prioritaria, per il suo carattere assorbente su ogni altra questione, il secondo motivo, con cui l'Azienda lamenta il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo di non essere succeduta in via universale nei rapporti giuridici e nei rapporti di debito e credito della soppressa U.S.L. n. 11.

In particolare, rilevate le antinomie della motivazione resa sul punto dal Tribunale, contesta che le (ex) Gestioni Stralcio possano essere considerate organi interni dell'A.U.S.L., proprio perché ratio della norma istitutiva di tali Enti è stata quella di evitare di far ricadere sugli stessi gli oneri già gravanti sulle sopresse U.S.L.

Il motivo è fondato.

Secondo il primo giudice, dal combinato disposto dell'art. 6, comma 1, L. n. 724/94 e dell'art. 2, comma 14, della l. 549/95, deve ritenersi che le cosiddette Gestioni Liquidatorie, già Gestioni Stralcio, siano organi interni delle A.U.S.L., nelle more divenute A.S.P., e richiama, a conforto della tesi (pag. 6 della motivazione), alcune pronunce di legittimità e di merito, in cui, però, risulta affermato che, in base all'art. 6 della legge citata, *"è stata realizzata una specie di successione ex lege delle regioni nei rapporti obbligatori già di pertinenza delle sopresse unità sanitarie locali"* (cfr. Cass. n. 1989/1997) e che *"i direttori generali delle ASL, quali commissari liquidatori, non operano come organi delle medesime aziende e non possono disporre del patrimonio delle stesse"*.

Ora, è senz'altro da condividere l'ormai consolidato orientamento del Supremo Collegio (Cass. n. 2176/2016; n. 13511/2015), secondo cui *"la legittimazione sostanziale e processuale concernente i rapporti creditori e debitori conseguenti alla soppressione delle U.S.L. spetta alle Regioni, in via concorrente con le c.d. gestioni stralcio ex art. 6 della legge n. 724 del 1994 (trasformate in liquidatorie dalla legge n. 549 del 1995, fruente della soggettività dell'ente soppresso e rappresentate dal direttore generale delle neocostituite ASL, in veste di commissario liquidatore),*



in quanto una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa regionale fa escludere l'ammissibilità di una attribuzione esclusiva della legittimazione processuale in capo alle medesime gestioni liquidatorie; tale ultima legittimazione, infatti, risponde soltanto a criteri amministrativo-contabili, intesi ad assicurare la distinzione delle passività già gravanti sugli enti soppressi rispetto alla corrente gestione economica degli enti successori (cfr., tra le altre, Cass., sez. un., 20 giugno 2012, n. 10135; Cass., 9 aprile 2014, n. 8284; Cass., 8 luglio 2014, n. 15487; Cass., 1 °luglio 2015, n. 13511). Quanto in particolare alla Regione Sicilia, sulla scorta della più condivisibile giurisprudenza (tra le altre, Cass., 28 marzo 2001, n. 4450; Cass., 29 luglio 2002, n. 11197; Cass., 4 marzo 2010, n. 5206; Cass. n. 8284 del 2014, cit.; Cass. n. 13511 del 2015, cit. ...), l'anzidetto principio va tenuto fermo (nel contesto normativo precedente alla legge della Regione Siciliana 14 aprile 2009, n. 5) per le pretese creditorie maturate anteriormente al 10 luglio 1995, data di inizio del funzionamento delle Aziende unità sanitarie locali nel territorio della Regione Siciliana, come è dato evincere anche dall'art. 1 del d.l. n. 630 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1 del 1997, senza che in senso contrario siano desumibili argomenti dalla legislazione della Regione Sicilia e, anzi, risultando coerente con tale ricostruzione l'interpretazione in senso abrogativo dell'art. 55, comma 10, della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, (che prevedeva il trasferimento alle neocostituite ASL dei rapporti giuridici relativi alle sopresse U.S.L.) ad opera del citato art. 6 della legge n. 724 del 1994 (cfr., segnatamente, Cass. n. 13511 del 2015, cit. e giurisprudenza ivi richiamata). Per il periodo successivo alla data di inizio del loro funzionamento sussiste, invece, la legittimazione passiva delle predette Aziende".

Ciò esposto, non v'è ragione per escludere l'applicazione di tale principio alla domanda per cui è causa, che il primo giudice ha qualificato (e sul punto la sentenza è passata in giudicato) come domanda di "corresponsione del prezzo dell'espropriazione" subita dagli appellati a seguito di occupazione appropriativa, maturata fin dal 18 febbraio 1993 (cfr. sul punto relazione di C.T.U.) con l'irreversibile trasformazione del terreno per la realizzazione di un ambulatorio destinato alla ex U.S.L., ormai soppressa, i cui "i debiti e i crediti", come detto, "in nessun caso" è consentito far gravare sulle neo costituite Asl (L. n. 724 del 1994, art. 6, comma 1).

Va, quindi, esclusa la legittimazione passiva dell'A.U.S.L. 1 di Agrigento, oggi A.S.P. di Agrigento, con conseguente rigetto della domanda proposta da Tuttolomondo Eraldo, Chiappisi Giuseppe, Chiappisi Irene, Minnella Immacolata, Mondello Maria Luisa e Mondello Patrizia nei confronti della stessa, in tal senso dovendo essere, pertanto, parzialmente riformata la sentenza impugnata.

Quanto alle spese di lite, deve ritenersi passata in giudicato la sentenza di primo grado nella parte in cui le ha disciplinate, a eccezione di quelle relative ai rapporti tra l'A.S.P. e Tuttolomondo Eraldo, Chiappisi Giuseppe, Chiappisi Irene, Minnella Immacolata, Mondello Maria Luisa e Mondello Patrizia, che devono porsi, per il principio di soccombenza, a carico di questi ultimi e si liquidano come in dispositivo; mentre, per questo grado del giudizio, si ravvisano valide ragioni per



compensarle integralmente tra l'Assessorato e le altre parti, considerato che nessuna censura è stata mossa alla decisione nella parte in cui ha dichiarato il difetto di legittimazione del primo, e tra il Comune e l'A.S.P., stante la rispettiva posizione processuale, e per il resto seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Al rigetto dell'impugnazione segue, infine, ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del D.P.R. n. 115 del 2002, l'obbligo del Comune di provvedere "al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione".

P.Q.M.

La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo dei giorni 16 luglio - 13 ottobre 2015, appellata dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento con citazione notificata il 6 aprile 2016 e dal Comune di Sant'Angelo Muxaro con citazione notificata il 12 novembre 2016, rigetta la domanda proposta da Tuttolomondo Eraldo, Chiappisi Giuseppe, Chiappisi Irene, Minnella Immacolata, Mondello Maria Luisa e Mondello Patrizia con citazione notificata il 28 gennaio 2008 nei confronti della predetta Azienda sanitaria;

condanna gli appellati a pagare all'A.S.P. di Agrigento le spese del primo grado del giudizio, che liquida in euro 7.000,00, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a.

dichiara inammissibile l'appello proposto dal Comune di Sant'Angelo Muxaro avverso l'anzidetta sentenza;

condanna il Comune a pagare a Tuttolomondo Eraldo, Chiappisi Giuseppe, Chiappisi Irene, Minnella Immacolata, Mondello Maria Luisa e Mondello Patrizia le spese di questo grado del giudizio, che liquida in euro 5.000,00, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., e questi ultimi a pagarle all'A.S.P. di Agrigento, liquidandole in euro 5.000,00, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a.;

compensa le spese di questo grado del giudizio tra l'Assessorato alla Sanità della Regione Siciliana e le altre parti, nonché tra l'A.S.P. e il Comune;

dà atto che sussistono nei confronti del Comune appellante i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 *quater* del T.U. n. 115/2002 come inserito dall'art. 1 comma 17 della l. n. 228/2012.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 2 dicembre 2020.

Il Consigliere est.

Maria Letizia Barone

Il Presidente

Antonio Novara

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente dr. Antonio Novara e dal Consigliere relatore dr. Maria Letizia Barone.



Fw:Re:Comune di Sant'Angelo Muxaro C/ i Signori Eraldo Tuttolomondo +7 – pagamento spese legali sentenza Corte d'appello di Palermo n. 1880/2020 del 02.12.2020 - richiesta dichiarazione regime fiscale.

Da francescobuscaglia@avvocatiagrigento.it <francescobuscaglia@avvocatiagrigento.it>

A peppa drago <avv.giuseppinadrigo@libero.it>

Data giovedì 9 dicembre 2021 - 08:43

Da "avvluigirandazzo" luigirandazzo@pec.ordineavvocaticatania.it

A francescobuscaglia@avvocatiagrigento.it

Cc

Data Tue, 7 Dec 2021 10:32:11 +0100

Oggetto Re:Comune di Sant'Angelo Muxaro C/ i Signori Eraldo Tuttolomondo +7 – pagamento spese legali sentenza Corte d'appello di Palermo n. 1880/2020 del 02.12.2020 - richiesta dichiarazione regime fiscale.

Preg.mo Collega,

in riscontro alla Sua pregiata del 6 dicembre, i clienti mi riferiscono di aver già saldato le spettanze del precedente legale.

Pertanto, riformulo di seguito il dettaglio dei minori importi dovuti in ottemperanza alla sentenza meglio in oggetto emarginata:

Onorari	€ 5.000,00
Spese generali ex art. 13 (15% su onorari)	€ 750,00
Totale	€ 5.750,00

L'importo complessivo di € 5.750,50 andrà ripartito secondo le rispettive quote di pertinenza, meglio di seguito quantificate, unitamente alle coordinate bancarie di ciascun assistito:

- Sig. Eraldo *Tuttolomondo*, IT56F0306904668100000019 € 958,33
- Sig.ra Maria Luisa Mondello, IT58G0200804667000005220810 € 958,33
- Sig.ra Patrizia Mondello, IT58F03211010010CA015670234 € 958,33
- Sig.ra Irene Chiappisi, IT06O0306983170100000001572 € 479,16
- Sig. Giuseppe Chiappisi IT19G0306983170100000001732 € 479,16
- Sig. Angelo Trapani IT72I0306904632100000015036 € 639,06
- Sig. Alfonso Trapani, IT88Y0200804667000300576963 € 639,06
- Sig.ra Giuseppina Trapani IT13L0306904632100000015053 € 639,06

La prego di volermi notiziare non appena il pagamento verrà disposto.

Cordiali saluti

avv.Luigi Randazzo

Studio Legale
GIERRELEX
CATANIA - PALERMO - ROMA - MILANO - AGRIGENTO

Avv. Luigi Randazzo

Via Asiago 53
Tel- Fax: +39 0952163362, tel. mob. +39 3471774703 - + 39 3924700295
95127 - CATANIA - ITALY
www.gierrelex.it - lrando@gierelex.it

"I Migliori Avvocati e i Migliori Studi Legali Corporate 2021" - Milano Finanza
"Studi legali dell'anno" - "Il Sole24ORE" (ed. 2020 e ed. 2019)
"Finalista Professionista dell'anno per le categorie: Consulenza in diritto amministrativo per enti pubblici - Arbitrato - Proprietà intellettuale" TopLegal Awards 2019 e 2020
"Finalista Studio legale dell'anno - Sud e Isole" - TopLegal Awards 2019 e 2020

Riservatezza: Ai sensi del Reg. UE 2016/679 e del D.lgs. 101/2018, si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e nei suoi allegati sono confidenziali e riservate e a uso esclusivo del destinatario. Qualora il presente messaggio Vi fosse pervenuto per errore, Vi invitiamo ad eliminarlo senza copiarlo ed a non utilizzarlo, neppure parzialmente, in qualunque modo, dandocene gentilmente comunicazione. Il Mittente declina ogni responsabilità connessa all'invio del presente messaggio qualora esso sia stato alterato, modificato o falsificato.

Da "francescobuscaglia@avvocatiagrigento.it" francescobuscaglia@avvocatiagrigento.it

A luigirandazzo@pec.ordineavvocaticatania.it

Cc

Data Mon, 6 Dec 2021 12:38:20 +0100

Oggetto Re: Comune di Sant'Angelo Muxaro C/ i Signori Eraldo Tuttolomondo +7 – pagamento spese legali sentenza Corte d'appello di Palermo n. 1880/2020 del 02.12.2020 - richiesta dichiarazione regime fiscale.

Preg.mo Collega,

Le comunico che il Comune di Sant'Angelo Muxaro sta provvedendo al riconoscimento del debito fuori bilancio delle spese legali di cui in oggetto e da voi quantificate con pec del 28 ottobre u.s. Al fine di consentire la liquidazione degli importi richiesti, vorrò cortesemente trasmettere la dichiarazione relativa al regime fiscale di appartenenza resa dal legale dei suoi assistiti, avendo gli stessi richiesto anche la liquidazione dell'IVA.

In attesa di un cortese riscontro porgo cordiali saluti.

Avv. Francesco Buscaglia

Da : "avvluigirandazzo" luigirandazzo@pec.ordineavvocaticatania.it

A : francescobuscaglia@avvocatiagrigento.it

Cc :

Data : Mon, 6 Dec 2021 08:25:52 +0100

Oggetto : Re: Comune di Sant'Angelo Muxaro C/ i Signori Eraldo Tuttolomondo +7 – pagamento spese legali sentenza Corte d'appello di Palermo n. 1880/2020 del 02.12.2020 - riscontro nota del 17.03.2021.

Preg.mo Collega,

segnalo che, ad oggi, i pagamenti attesi non risultano liquidati.

Devo avvertire, mio malgrado, che, perdurando l'inadempimento, mi vedrò costretto a dare esecuzione alla sentenza.

Distinti saluti

Luigi Randazzo

Studio Legale
GIERRELEX
CATANIA - PALERMO - ROMA - MILANO - AGRIGENTO

Avv. Luigi Randazzo

Via Asiago 53
 Tel- Fax: +39 0952163362, tel. mob. +39 3471774703 - + 39 3924700295
 95127 - CATANIA - ITALY
 www.gierrelex.it - lrاندazzo@gierrelex.it

"I Migliori Avvocati e i Migliori Studi Legali Corporate 2021" - Milano Finanza
 "Studi legali dell'anno" - "Il Sole24ORE" (ed. 2020 e ed. 2019)
 "Finalista Professionista dell'anno per le categorie: Consulenza in diritto amministrativo per enti pubblici - Arbitrato - Proprietà intellettuale" TopLegal Awards 2019 e 2020
 "Finalista Studio legale dell'anno - Sud e Isole" - TopLegal Awards 2019 e 2020

Riservatezza: Ai sensi del Reg. UE 2016/679 e del D.lgs. 101/2018, si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e nei suoi allegati sono confidenziali e riservate e a uso esclusivo del destinatario. Qualora il presente messaggio Vi fosse pervenuto per errore, Vi invitiamo ad eliminarlo senza copiarlo ed a non utilizzarlo, neppure parzialmente, in qualunque modo, dandocene gentilmente comunicazione. Il Mittente declina ogni responsabilità connessa all'invio del presente messaggio qualora esso sia stato alterato, modificato o falsificato.

Da "avvluigirandazzo" luigirandazzo@pec.ordineavvocaticatania.it
 A francescobuscaglia@avvocatiagrigento.it
 Cc
 Data Thu, 28 Oct 2021 12:41:57 +0200
 Oggetto Re Comune di Sant'Angelo Muxaro C/ i Signori Eraldo Tuttolomondo +7 – pagamento spese legali sentenza Corte d'appello di Palermo n. 1880/2020 del 02.12.2020 - riscontro nota del 17.03.2021.

Preg.mo Collega,
 in riscontro alla Sua pregiata dello scorso 22 ottobre, rassegno di seguito il dettaglio degli importi dovuti in ottemperanza alla sentenza meglio in oggetto emarginata:

Onorari	€ 5.000,00
Spese generali ex art. 13 (15% su onorari)	€ 750,00
Cassa Avvocati (4%)	€ 230,00
Totale imponibile	€ 5.980,00
IVA 22% su Imponibile	€ 1.315,60
Totale	€ 7.295,60

L'importo complessivo di € 7.295,50 andrà ripartito secondo le rispettive quote di pertinenza, meglio di seguito quantificate, unitamente alle coordinate bancarie di ciascun assistito:

- Sig. Eraldo Tuttolomondo, IT56F0306904668100000019 € 1215,93
- Sig.ra Maria Luisa Mondello, IT58G0200804667000005220810 € 1215,93
- Sig.ra Patrizia Mondello, IT58F03211010010CA015670234 € 1215,93
- Sig.ra Irene Chiappisi, IT06O0306983170100000001572 € 607,96
- Sig. Giuseppe Chiappisi IT19G0306983170100000001732 € 607,96
- Sig. Angelo Trapani IT72I0306904632100000015036 € 810,62
- Sig. Alfonso Trapani, IT88Y0200804667000300576963 € 810,62
- Sig.ra Giuseppina Trapani IT13L0306904632100000015053 € 810,62

La prego di volermi notiziare non appena il pagamento verrà disposto.

Cordiali saluti

avv. Luigi Randazzo

Studio Legale
GIERRELEX
CATANIA - PALERMO - ROMA - MILANO - AGRIGENTO

Avv. Luigi Randazzo

Via Asiago 53
Tel- Fax: +39 0952163362, tel. mob. +39 3471774703 - + 39 3924700295
95127 - CATANIA - ITALY
www.gierrelex.it - info@gierrelex.it

"I Migliori Avvocati e i Migliori Studi Legali Corporate 2021" - Milano Finanza
"Studi legali dell'anno" - "Il Sole24ORE" (ed. 2020 e ed. 2019)
"Finalista Professionista dell'anno per le categorie: Consulenza in diritto amministrativo per enti pubblici - Arbitrato - Proprietà intellettuale" TopLegal Awards 2019 e 2020
"Finalista Studio legale dell'anno - Sud e Isole" - TopLegal Awards 2019 e 2020

Riservatezza: Ai sensi del Reg. UE 2016/679 e del D.lgs. 101/2018, si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e nei suoi allegati sono confidenziali e riservate e a uso esclusivo del destinatario. Qualora il presente messaggio Vi fosse pervenuto per errore, Vi invitiamo ad eliminarlo senza copiarlo ed a non utilizzarlo, neppure parzialmente, in qualunque modo, dandocene gentilmente comunicazione. Il Mittente declina ogni responsabilità connessa all'invio del presente messaggio qualora esso sia stato alterato, modificato o falsificato.

Da "francescobuscaglia@avvocatiagrigento.it" francescobuscaglia@avvocatiagrigento.it
A luigirandazzo@pec.ordineavvocaticatania.it

Cc

Data Fri, 22 Oct 2021 12:06:17 +0200

Oggetto Comune di Sant'Angelo Muxaro C/ i Signori Eraldo Tuttolomondo +7 – pagamento spese legali sentenza Corte d'appello di Palermo n. 1880/2020 del 02.12.2020 - riscontro nota del 17.03.2021.

Egregio Collega,
si trasmette la nota descritta in oggetto.
Cordiali saluti.
Avv. Francesco Buscaglia





COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO

Libero Consorzio comunale di Agrigento
Il Revisore Unico dei Conti

Verbale N. 68 del 17/12/2021

Parere su Proposta di Deliberazione avente per oggetto: "Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. A), del D. Lgs. 267/2000, pari ad €. 5.750,49, ripartito secondo le rispettive quote di pertinenza in favore degli attori a seguito della sentenza N. 1880/2020 REG. N. 809/2016 REP 2005/2020 del 18/12/2020 per il pagamento del prezzo del terreno in C.da Corrao a seguito di procedura espropriativa al fine di realizzare un ambulatorio per conto dell'ex U.S.L. N. 1 di Agrigento."

Premesso

Che in data 14.12.2021 il Comune di Sant'Angelo Muxaro, con richiesta trasmessa a questo Ufficio via mail, chiedeva parere sulla proposta di Deliberazione da parte dell'Ing. Domenico Fiorentini, Responsabile Ufficio Tecnico, N. 11 del 14/12/2021, avente per oggetto: "Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. A), del D. Lgs. 267/2000, pari ad €. 5.750,49, ripartito secondo le rispettive quote di pertinenza in favore degli attori a seguito della sentenza N. 1880/2020 REG. N. 809/2016 REP 2005/2020 del 18/12/2020 per il pagamento del prezzo del terreno in C.da Corrao a seguito di procedura espropriativa al fine di realizzare un ambulatorio per conto dell'ex U.S.L. N. 1 di Agrigento."

- Che con la mail sopra citata, sono stati trasmessi anche i seguenti documenti:

- Proposta di Deliberazione, avente per oggetto: *"Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. A), del D. Lgs. 267/2000, pari ad €. 5.750,49, ripartito secondo le rispettive quote di pertinenza in favore degli attori a seguito della sentenza N. 1880/2020 REG. N. 809/2016 REP 2005/2020 del 18/12/2020 per il pagamento del prezzo del terreno in C.da Corrao a seguito di procedura espropriativa al fine di realizzare un ambulatorio per conto dell'ex U.S.L. N. 1 di Agrigento"*
- Sentenza della Corte di Appello di Palermo – Sezione Prima Civile-, N. 1880/2020, R. G. N. 809/2016 Repert. N. 2005/2020 del 18/12/2020;
- Pareri favorevoli di regolarità tecnica, e di regolarità contabile emessi in data 14/12/2021, rispettivamente dal responsabile Ufficio Tecnico Ing. Fiorentini e dal Responsabile Ufficio Finanziario Rag. Zuccarello, attestante la copertura finanziaria e ai sensi dell'art. 53 co. 1 L. 142/90 es.m.i. così come recepito con L.R. 48/91;

Visto

- l'art. 194 del D.lgs. 267/2000 che prevede per gli Enti Locali il riconoscimento, con deliberazione consiliare, della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
 - a) Sentenze esecutive;
 - b) Copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stata rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
 - c) Ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
 - d) Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
 - e) Acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.
- l'art. 239, comma 1, lett. b), n. 6, del TUEL, il quale stabilisce che l'Organo di revisione rilascia pareri in materia di proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;

Preso Atto

- del contenuto della proposta di delibera ed in particolare della sentenza N. 1880/2020 del 18/12/2020 della Corte di Appello di Palermo – Sezione Prima Civile-, N. 1880/2020, R. G. N. 809/2016 Repert. N. 2005/2020 del 18/12/2020, che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo dei giorni 16 Luglio e 13 Ottobre 2015, appellata dall'Asp di Agrigento e dal comune di Sant'Angelo Muxaro, condanna comunque il comune a pagare in favore degli attori:

Tuttolomondo Eraldo, Mondello Maria Luisa, Mondello Patrizia, Chiappisi Irene, Chiappisi

Giuseppe, Trapani Angelo, Trapani Alfonso e Trapani Giuseppina, l'importo complessivo di €. 5.750,49, ripartito secondo le rispettive quote di pertinenza;

- che il finanziamento del debito fuori bilancio avviene mediante:
 - previsione dell'intera somma da pagare stanziata nel relativo capitolo di spesa 670 del bilancio di previsione 2021/2023, esercizio 2021, intitolato: "Spese per liti, arbitraggi, contenziosi, riconoscimento debiti, transazioni, Consulenza e RegISTRAZIONI sentenze" impinguato della somma necessaria mediante prelevamento dal Cap. 671, denominato "Fondo Rischi passività potenziali" giusta Deliberazione di G.M. N. 62 del 09/12/2021;

Considerato

- il parere favorevole di Regolarità Tecnica;
- il parere favorevole di Regolarità Contabile e copertura finanziaria;

Esprime

parere favorevole al riconoscimento, ai sensi dell'articolo 194, 1° comma lettera a) del d.lgs n.26/2000, del debito fuori bilancio di cui alla Proposta di Deliberazione:

"Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. A) del D. Lgs. 267/2000, pari ad €. 5.750,49, ripartito secondo le rispettive quote di pertinenza in favore degli attori a seguito della sentenza N. 1880/2020 REG. N. 809/2016 REP 2005/2020 del 18/12/2020 per il pagamento del prezzo del terreno in C.da Corrao a seguito di procedura espropriativa al fine di realizzare un ambulatorio per conto dell'ex U.S.L. N. 1 di Agrigento."


Ricorda che

ai sensi degli artt. 193, comma 2, e 227 del D.lgs 267/2000, le delibere recanti il riconoscimento dei debiti fuori bilancio dovranno essere allegate al rendiconto relativo all'anno di riconoscimento e trasmesse alla sezione Enti Locali della Corte dei Conti.

I provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge 289/2002.

Il Revisore Unico dei Conti

Dott. Sergio Speranza



3

Il presente Verbale, salvo l'ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963, n°16, viene sottoscritto come segue:

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to: LETO DARIA

IL PRESIDENTE
F.to: LETO GIUSEPPE AURELIO

IL SEGRETARIO
F.to: MICHELE GIUFFRIDA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale a partire dal 29-12-2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art.29 dello Statuto Comunale.

- che la presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 27/12/2021

1 - in quanto dichiarata di immediata eseguibilità

2 - decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Sant'Angelo Muxaro,



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: MICHELE GIUFFRIDA

E' copia conforme al suo originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Sant'Angelo Muxaro,.....

Visto: IL SEGRETARIO COMUNALE